

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N.152 - IN DATA 09/12/2022

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue, addì NOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore undici e minuti venti nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Carica	Presente
SUCQUET Marco	Sindaco	Sì
BADERY Fabio	Assessore	Sì
FRAGNO Claudio	Assessore	Sì
LAURENZIO Xavier	Assessore	No
PARISIO Ferruccio Gaudenzio	Assessore	Sì
PERETTO Martine	Assessore	No
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario dell'ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2 del vigente statuto comunale e dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che siano allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI.

CONSIDERATO che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla Legge 160/2019;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, applicando una riduzione dello 0,04 per cento rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa (0,86 per cento sia per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sia per le aree edificabile e per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 10.02.2022 con cui sono state confermate per l'anno 2022 le aliquote dell'IMU approvate per l'anno 2021;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022 e riservato l'aggiornamento nei termini di legge;

ATTESO CHE, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione di quanto premesso, approvare le seguenti aliquote dell'IMU per l'anno 2023:

Aliquota ridotta per abitazione principale <u>SOLO</u> di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,6 per cento
Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi	0,56 per cento

dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 15 regolamento IMU)	
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	zero
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	zero
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,82 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,82 per cento

RITENUTO di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale dell'IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 762 delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;

VISTO il nuovo Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2019;

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 9 e 10 del 10/03/2022, e le successive variazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti n. 4

Assenti n. 2 – (giustificano l'assenza gli Assessori Peretto M. e Laurenzio X.),

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Voti favorevoli n. 4

Voti contrari n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Aliquota ridotta per abitazione principale <u>SOLO</u> di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) della Legge n. 160/2019	0,6 per cento
Aliquota agevolata ridotta per una sola unità immobiliare e relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 15 regolamento IMU)	0,56 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della Legge n. 160/2019	zero
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019	zero
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,82 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,82 per cento

- 2) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) DI DARE atto che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012;
- 4) DI DARE atto che i termini ordinari per il versamento anno 2023 dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2023
Saldo	16 dicembre 2023
Unica soluzione	16 giugno 2023

- 5) DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 8) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale;
- 9) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : SUCQUET Marco

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to : D.ssa CLAPASSON Paola Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 1401).

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pont-Saint-Martin, li 14-dic-2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pont-Saint-Martin, li 14-dic-2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa CLAPASSON Paola Maria
